

Codice A2202A

D.D. 10 febbraio 2025, n. 151

"Associazione Comunità Energetica della Morena Frontale Canavesana - Caluso 1294" con sede in Ivrea (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 151/A2202A/2025

DEL 10/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Associazione Comunità Energetica della Morena Frontale Canavesana – Caluso 1294” con sede in Ivrea (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

il Presidente dell’ “Associazione Comunità Energetica della Morena Frontale Canavesana – Caluso 1294” con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini, 22/A C.F. 93053920018, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 49195 del 19/11/2024;

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 15/10/2024 con atto a rogito della Dott.ssa Francesca Cilluffo, notaio in Torino, rep. n. 4943, registrato presso la Direzione Provinciale II dell’Agenzia delle Entrate di Torino il 24/10/2024 al n. 44558 serie 1T;

l’Associazione, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“costituire e gestire una o più Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili in conformità alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 e relative disposizioni attuative e di favorire tra i suoi associati l’autoconsumo virtuale dell’energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dell’Associazione medesima”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, l’Associazione ha provveduto a costituire, come attestato da dichiarazione scritta, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*, e appositamente allegata all’istanza di iscrizione, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1593 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell' "Associazione Comunità Energetica della Morena Frontale Canavesana – Caluso 1294" con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/A. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Roberto GRAZIANI
Andrea ARDISSONE
Francesca CILLUFFO

INSERZIONE=====ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Comunità Energetica della Morena Frontale Canavesana
- Caluso 1294" siglabile "CER- Caluso 1294"

Art. 1. Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "Associazione Comunità Energetica della Morena Frontale Canavesana - Caluso 1294".

1.2 L'Associazione ha sede in Ivrea (TO) Via dei Cappuccini 22/A.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Ivrea può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e tale trasferimento non comporta modifica statutaria.

1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 14.

1.4. L'Associazione è un ente autonomo e potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica

1.5 Il controllo, attraverso la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Revisore e attraverso le deliberazioni di indirizzo, è attribuito agli Associati Ordinari di cui al successivo articolo 3.2 con le modalità di cui all'articolo 10.4.

Art. 2. Oggetto e scopo


2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione, e svolgerà la sua attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di Barone Canavese, Borgomasino, Villareggia, Orio Canavese, Vische, Caluso, Candia Canavese, Moncrivello, Foglizzo, Montanaro e Mazzè.

A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi per perseguire la finalità dell'autoconsumo virtuale.

L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dell'Associazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione.

L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed il suo obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati e alle aree locali in cui opera fermo il divieto di distribuzione di utili comunque denominati agli associati, partecipanti, amministratori ed altri organi dell'Associazione.



In particolare l'Associazione persegue, oltre alla finalità di favorire tra i suoi associati l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dell'Associazione con i conseguenti benefici ambientali, le seguenti ulteriori finalità:

- riduzione dei costi sociali ed ambientali della produzione e consumo di energia;
- sensibilizzazione sui temi del consumo consapevole dell'energia e incentivazione al risparmio energetico.

2.3 L'Associazione, nella persona del Presidente, o il terzo da essa individuato, è il referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel "Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo" ("Regolamento") e possono essere utilizzati anche per il perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione.

2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 2.2., l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli Associati,
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali affini o complementari.

2.6 L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di Associati e di soggetti terzi pubblici e privati

Art. 3. Associati e quote associative

3.1 Sono ammessi all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4., a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione ("Associati").

3.2 Il controllo dell'Associazione è attribuito esclusivamente agli Associati che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.4), associazioni riconosciute, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1,

comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione e che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.

3.3 Gli Associati di cui la precedente articolo 3.2 sono ripartiti tra Associati che sono enti locali territoriali ("**Associati Ordinari Enti Locali**") e Associati diversi dagli enti locali territoriali ("**Associati Ordinari**"). Gli Associati che abbiano la qualifica di cui all'art. 3.1 ma non quella di cui all'art. 3.2 sono indicati come "**Associati Generali**".

3.4 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale e che non siano grandi imprese.

3.5 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori di energia elettrica ricompresi nella zona di mercato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili fermo restando che il controllo è riservato agli Associati Ordinari.

3.6 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa ove stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo salvo motivate eccezioni.


3.7 La qualità di Associato dà diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dall'Associazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi come previsto dall'art. 10.4 e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.8 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

3.9 Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare domanda, conforme al modello predisposto dall'Associazione, e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; tale funzione può essere delegata, con riferimento agli associati persone fisiche consumatrici, anche ad un componente del Consiglio Direttivo che informa il Consiglio Direttivo dell'attività svolta. Nel caso di ammissione di un Associato nella categoria degli Associati Ordinari Enti Locali è richiesto anche il consenso della maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali esistenti.

3.10 Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono accettare il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di auto-consumo di cui all'art. 5 relativo alla configurazione di appartenenza, e riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi dell'Associazione e alle finalità dell'Associazione. L'Associazione opera in forza di mandato senza rappresentanza conferito dagli Associati. In ogni caso gli Associati devono aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione,



dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza.

Art. 4 - Associati sostenitori

4.1 Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali associati sostenitori ("**Associati Sostenitori**") persone fisiche e giuridiche che partecipano all'associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

4.2 Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati agli Associati secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

5.1 Per ciascuna delle configurazioni di comunità di energia rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.

5.2 Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabili.

5.3 Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti dell'Associazione o nella disponibilità dell'Associazione ed è redatto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) i ricavi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione dell'Associazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni,

- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti degli Associati, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Associati e di terzi, e, in generale, i costi di gestione della configurazione che non siano coperti da altri ricavi dell'Associazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale (comunque maggioritaria) è utilizzata per le finalità istituzionali dell'Associazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

c) l'eventuale eccedenza dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale può essere attribuita agli Associati che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi.

5.4 In ogni caso l'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale

dell'Associazione a imprese e a territori ove non sono situati impianti di produzione nella disponibilità dell'Associazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile. In particolare l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, in conformità al Regolamento. E' esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5.5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4, l'Associazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Art. 6 - Perdita della qualità di Associato


6.1. I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.1, salvo che siano stati ammessi come Associati Sostenitori, perdono la qualità di Associato e quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.2, ma non quello di cui al precedente art. 3.1, perdono la qualifica di Associato Ordinario e acquisiscono quella di Associato Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità dell'Associato che abbia subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

6.2. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti, gli Associati possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi.

6.3. Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione o di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione con comunicazione scritta inviata all'Associazione, che ha effetto alla fine del mese successivo a quello in cui tale comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione, salvo che consensualmente venga convenuto un termine di efficacia più lungo, fermi restando eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

6.4. A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla configurazione della comunità energetica.

Art. 7 - Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio di esercizio



7.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale costituito dagli Associati;
- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.

Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

- dalle quote associative annuali che possono essere determinate in modo differenziato a seconda della categoria di Associati;
- dal ricavato e proventi delle attività svolte dall'Associazione;
- da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

7.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.

7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale o delle relative variazioni.

7.5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7.6. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

Art. 8 - Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e, ove nominato, il Vice Presidente;
- il Direttore ove nominato;
- il Revisore dei conti.

Art. 9 - L'Assemblea

9.1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibera-

zioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti.

9.2. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione degli Associati da parte del Presidente, Vice-presidente o altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della adunanza unitamente agli argomenti posti all'ordine del giorno, inviata anche in via telematica (lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero e-mail ordinaria ecc.) a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o, in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di comunicazione agli Associati l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto di partecipare all'Assemblea. E' possibile prevedere nell'avviso una successiva convocazione dell'assemblea ove la prima andasse deserta o non fosse raggiunto il quorum costitutivo, da tenersi almeno il giorno successivo rispetto alla adunanza di prima convocazione.

Nei casi in cui gli Associati Ordinari e gli Associati Generali hanno diversi diritti all'interno dell'Assemblea si procederà a votazioni separate per ciascuna categoria di Associati presente all'Assemblea.


9.3 L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al successivo articolo 10.4;
- c) nomina dell'organo di revisione dei conti;
- d) determinazione di compensi a favore dell'organo di revisione dei conti, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;
- e) indirizzi sulla gestione dell'Associazione, sulla redazione del Regolamento e sui controlli da effettuare in merito al rispetto della legge e dello statuto, vincolanti ove deliberati come previsto al successivo paragrafo 9.8;
- f) modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- g) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

9.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

9.5. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6. Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee con delega scritta solo da un altro Associato (indipendentemente dalla categoria di appartenenza) anche sulla base di una delega speciale a tempo indeterminato prevista per tutte le assemblee, senza limiti rispetto al numero di voti che possono essere esercitati dall'Associato delegatario. Non vi sono limitazioni al numero di deleghe conferibili a ciascun associato. Tutte le deleghe possono essere revocate in ogni momento. Le società, enti e persone giuridiche associate possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata a propri amministratori o dipendenti. Nel caso di delega di Associati alla società, ente e persona giuridica, il delegato della società o dell'ente può esercitare il diritto di



voto per tutti gli Associati che hanno delegato la società, enti e persona giuridica.

9.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti attribuiti ad una categoria di Associati a maggioranza degli Associati della categoria di Associati interessata).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

9.8 Le modifiche dello Statuto che riguardino le finalità dell'Associazione, i diritti degli Associati Ordinari Enti Locali e degli Associati Ordinari e sono validamente assunte solo ove approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari presenti in Assemblea. Le deliberazioni che contengono indirizzi relativi alla gestione dell'Associazione (inclusa la redazione del Regolamento) sono vincolanti solo ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari presenti in Assemblea. Le deliberazioni che approvano il bilancio e nominano il revisore sono considerate approvate ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate se hanno ottenuto l'approvazione da parte della maggioranza degli Associati presenti all'Assemblea.

9.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.

9.10 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

9.11 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, nominati anche tra non Associati.

10.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i Consiglieri possono essere rieletti.

10.4 Gli Associati Ordinari Enti Locali hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali presenti nell'Assemblea, due componenti. Gli Associati Ordinari hanno diritto a nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari presenti nell'Assemblea, tre componenti del Consiglio Direttivo. Gli Associati Generali hanno diritto a nominare, a maggioranza degli Associati Generali presenti nell'Assemblea, due componenti del Consiglio Direttivo.

10.5 Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di Associati che ha nominato il componente venuto meno provvede alla sua sostituzione. A tal fine il Consiglio Direttivo provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea della categoria di Associati che deve provvedere alla sostituzione.

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Enti Locali), un Vicepresidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.


10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

10.9 L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore o Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'orario dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 (quarantotto) ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ed il relativo avviso deve contenere le indicazioni e gli elementi di cui sopra.

10.11 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati senza necessità che il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ove nominato, si trovino nello stesso luogo.

10.12 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza dell'Associazione) e può nominare collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 5 e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mu-



tui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;

h) nomina il Presidente un Vicepresidente e un Tesoriere tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.

Art. 11 - Il Presidente

11.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Enti Locali.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

11.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

11.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente se nominato, cui compete parimenti la rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del Vicepresidente costituisce, innanzi ai terzi, attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento.

Articolo 12 - Il Direttore

12.1 Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese. Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Presidente mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

Art. 13 - Revisore dei Conti

13.1 L'Assemblea, con i voti degli Associati Ordinari Enti Locali e degli Associati Ordinari, nomina un Revisore dei conti iscritto al relativo albo dei revisori legali dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

13.2 Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e dei regolamenti approvati dall'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dispone dei medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni ai sensi dell'art. 2403-bis cod. civ.

13.3 Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e presenta all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale una relazione in cui illustra le attività svolte, incluse le verifiche di conformità allo Statuto, ai regolamenti e alla legge.

Art. 14 - Scioglimento

14.1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli Associati e con il consenso unanime degli Associati Ordinari Enti Locali.

14.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe.

Art. 15 - Norma finale

15.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.

15.2 Le disposizioni riferite agli Associati Ordinari Enti Locali e agli Associati Generali diventano operative al momento in cui vi sia almeno un associato appartenente a tale categoria. Fino alla costituzione della categoria Associati Ordinari Enti Locali il Consiglio Direttivo sarà composto di cinque membri. Fino alla costituzione della categoria degli Associati Generali, agli Associati Ordinari spetterà la nomina di cinque componenti il Consiglio Direttivo.

In originale firmato

Alessio BERTINATO

Mario Carlo Secondo MOTTINO

Luca LISCO

Roberto GAMERRO

Carlo SALVETTI

Mauro AIMINO

Piero Giorgio DE LA PIERRE

Matteo STOPPA

Luca LEGGERO

MANFRIN Antonio Paolo

Luciano CAPPUCCIO

Roberto GRAZIANI

Andrea ARDISSONE

Maria Rosa CENA

Fabrizio SALONO

Sara PONZETTI

Sara Francesca BARO

Antonella PASQUALE

Francesca CILLUFFO

**Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge rilasciata da me
Francesca Cilluffo Notaio in Torino e costituita da pagine diciassette
Torino, li 8 novembre 2024**

